

Allegato "D" all'atto n. 83.995/27.791 di repertorio

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 - Elezioni

Art. 2 - Elezione del Presidente del ROI

Art. 3 - Assemblee Speciali Macro-Regionali

Art. 4 - Elezione del Consiglio Direttivo

Art. 5 - Elezione del Collegio dei Probiviri

Art. 6 - Modalità di voto

== =

ART. 1 - Elezioni

1. Le elezioni degli organi e delle rappresentanze si svolgono ogni cinque anni.

2. Il Presidente dei Probiviri o, in sua assenza, il Proboviro più anziano, sentito il Consiglio Direttivo, indice le elezioni per il rinnovo degli organi di governo elettivi del ROI, stabilendo le date delle votazioni in concomitanza con l'Assemblea generale dei Soci.

ART. 2 - Elezione del Presidente del ROI

1. Possono candidarsi per la Presidenza del ROI salve le incompatibilità previste dallo Statuto (art. 13 comma 3) tutti i Soci Attivi regolarmente iscritti all'Associazione da almeno due anni e che non abbiano mai subito provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri per violazioni gravi del Codice Deontologico. La candidatura deve essere comunicata alla Segreteria con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni e comunque in tempo utile per la comunicazione ai soci della candidatura stessa. I soci candidati potranno chiedere che venga pubblicato sul sito il loro curriculum

ed il loro programma.

2. Una volta adunata l'Assemblea Generale dei Soci il Socio Attivo più anziano (Decano) nomina una Commissione elettorale presieduta dal Decano stesso che sarà affiancato da un Proboviro da lui scelto.

3. E' compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature, accertare le regolarità, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto negli organi di governo elettivo del ROI. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva.

4. Il Presidente del ROI è eletto direttamente dall'Assemblea Generale dei Soci.

5. Il Presidente del ROI è eletto a maggioranza assoluta dell'Assemblea che delibera validamente con il *quorum* costitutivo previsto statutariamente; in caso di mancata elezione si procederà col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta maggiori voti, a parità di voti colui che ha maggiore anzianità in qualità di socio attivo.

6. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro del ROI che vengono riempite con il nome del candidato da eleggere.

7. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Decano dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal Proboviro.

8. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Decano.

9. L'elezione del Presidente precede l'elezione del Consiglio. I candidati

all'elezione presidenziale non eletti possono essere ricandidati per l'elezione nelle altre cariche del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

10. In caso di dimissioni, decesso o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte pro tempore dal membro del Consiglio direttivo con maggiore anzianità in qualità di socio attivo. Di poi alla prima assemblea utile si provvederà alla elezione di un nuovo Presidente. Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo del mandato originario.

ART. 3 - Assemblee Speciali Macro-Regionali

1. Ai fini delle procedure di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri il corpo elettorale del ROI si intende diviso in quattro Assemblee Speciali Macro-Regionali rispettivamente denominate:

Assemblea Speciale del NORD-OVEST: costituita dai Soci Attivi di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

Assemblea Speciale del NORD-EST: costituita dai Soci Attivi di Emilia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

Assemblea Speciale del CENTRO ITALIA: costituita dai Soci Attivi di Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise;

Assemblea Speciale del SUD/ISOLE: costituita dai Soci Attivi di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

ART. 4 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. Possono candidarsi per la carica di Consigliere del ROI salve le incompatibilità previste dallo Statuto (art. 14 comma 3 e 4), tutti i Soci Attivi regolarmente iscritti all'Associazione da almeno due anni, che non abbiano mai subito provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri per violazioni gravi del Codice Deontologico. La candidatura deve essere

comunicata alla Segreteria con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni e comunque in tempo utile per la comunicazione ai soci della candidatura stessa. I soci candidati potranno chiedere che venga pubblicato sul sito il loro curriculum ed il loro programma.

2. Il Consiglio Direttivo è composto di almeno otto membri eletti come segue:

Quattro di essi sono designati dalle Assemblee Speciali dei Soci delle quattro MACRO-REGIONI (NORD-OVEST, NORD-EST, CENTRO ITALIA, SUD/ISOLE), uno per ciascuna.

Gli altri quattro o più (Presidente compreso) sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra coloro che si sono candidati. Qualora le Assemblee della MACRO REGIONI non abbiano provveduto a designare i consiglieri, questi sono eletti dall'assemblea generale dei soci tra i candidati.

3. L'Assemblea Generale dei Soci procede in un primo momento all'elezione del Presidente con le procedure di cui all'art. 2 e successivamente dei restanti Consiglieri. Qualora il risultato di una votazione si concludesse con un risultato di parità fra due candidati si applicano successivamente i seguenti criteri di selezione:

- anzianità di iscrizione al ROI;
- rinuncia alla candidatura di uno dei due candidati;
- ballottaggio con nuova votazione tra i due candidati.

4. Il Consiglio Direttivo nomina il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere, scegliendoli fra gli altri Consiglieri.

5. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo resterà in carica in composizione ridotta. Di poi alla prima assemblea utile si

provvederà alla elezione di un nuovo consigliere in sostituzione del precedente. Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo del mandato originario.

ART. 5 - Elezione del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da sette membri. Quattro di essi sono designati da ciascuna Assemblea Speciale Macro-Regionale; il quinto è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci; il Presidente viene eletto all'interno dei cinque come sopra designati; due o più di essi sono eletti tra coloro che, esterni all'associazione, rivestono o abbiano rivestito particolari cariche e mansioni per ragioni umanitarie, culturali, scientifiche, sociali o tecniche e ritenuti idonei dall'assemblea al ruolo di proboviro. L'incarico di proboviro esterno viene svolto a titolo gratuito.

2. Possono far parte del Collegio dei Probiviri o gli esterni all'Associazione o i Soci Attivi del ROI, che: salve le incompatibilità previste dallo Statuto (art. 19 comma 3), :

- abbiano un'anzianità di iscrizione al ROI di almeno cinque anni;
- non abbiano mai subito provvedimenti disciplinari per violazione del Codice Deontologico;
- abbiano adeguati requisiti tecnici, culturali e umanitari;
- abbiano presentato la loro candidatura attraverso comunicazione scritta inviata alla segreteria generale del ROI a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno nonché con comunicazione pubblica inviata nel Forum dell'Area Soci del sito web ufficiale del ROI con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data delle votazioni.

3. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Proboviro. La carica di

proboviro è incompatibile con qualunque altra carica.

4. Qualora il risultato di una votazione si concludesse con un risultato di parità fra due candidati si applicano successivamente i seguenti criteri di selezione:

- anzianità di iscrizione al ROI;
- rinuncia alla candidatura di uno dei due candidati;
- ballottaggio con nuova votazione tra i due candidati.

5. In caso di dimissioni anticipate o decesso di un proboviro il collegio dei probiviri resterà in carica in composizione ridotta, pur in numero di almeno cinque membri. Di poi alla prima assemblea utile si provvederà alla elezione di un nuovo proboviro in sostituzione del precedente. Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo del mandato originario.

ART. 6 - Modalità di voto

1. Tutte le elezioni per cariche e rappresentanze si svolgono per votazione a scrutinio segreto.

2. Le designazioni elettive delle rappresentanze avvengono a voto limitato alla categoria di cui deve essere eletto il rappresentante.

3. Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di un terzo dei nominativi da designare con arrotondamento all'intero superiore.

4. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.

5. In tutte le elezioni in cui vi è parità di voti fra i votati ha preferenza il più anziano di ruolo e, in subordine, il più anziano di età.

6. Per la validità delle elezioni riguardanti tutte le cariche elettive previste

dallo Statuto del ROI è richiesto il *quorum* costitutivo e deliberativo previsto dallo Statuto.

7. Il presente regolamento, che sostituisce quello precedentemente in vigore, sarà reso pubblico mediante atto notarile, pubblicato sul sito web, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo al perfezionamento della procedura notarile.

FIRMATI: EDUARDO ROSSI – GIULIO ALMANZI.